

**ERRATA
MONOGRAFIE**

No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
(0179)	Erytromycin	Érythromycine	Eritromicina
			l'introduzione di un limite $\leq 1,0$ per l'impurezza M pubblicata nel Supplemento 10.4 versione cartacea in lingua Inglese non è corretto. La correzione riguarda solo la versione cartacea della monografia e non la versione online, scaricabile, e le versioni in Francese. Il testo corretto è incluso nella versione cartacea del Supplemento 10.5.
(2090)	Danaparoid sodium	Danaparoïde sodique	Danaparoid sodico il tempo dall'aggiunta del substrato cromogenico a partire dalla quale deve essere effettuata la prima misurazione dell'assorbanza nel saggio di attività anti-fattore IIa, è stata erroneamente cancellata nella versione inglese del testo pubblicato nel Supplemento 10.3. La correzione riguarda solo la versione cartacea della monografia essendo le versioni online e scaricabili già corrette. E non riguarda le versioni in francese. Il testo corretto è incluso nella versione cartacea del Supplemento 10.5.

22A02453

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 24 marzo 2022.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 i quali, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, istituiscono per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso l'INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti dal comma 388;

Visto in particolare il comma 400 del citato art. 1, il quale stabilisce che l'erogazione dell'ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità di definizione nonché il loro finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;



Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche del 5 gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 178 del 2020, determinando i criteri e modalità di definizione e di finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022

Decreta:

Art. 1.

Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale

1. L'erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dell'indennità straordinaria di continuità retributiva e operativa (ISCRO) è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:

a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;

b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.

Art. 2.

Modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale

1. Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 1, le regioni e le province autonome definiscono, nell'ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell'assolvimento dell'impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le modalità attuative adottate dalle regioni e province autonome ai sensi del presente comma sono comunicate all'ANPAL.

Art. 3.

Presa in carico dei beneficiari dell'ISCRO

1. Le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.

2. Nell'ambito del sistema informativo della formazione professionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo i percorsi di aggiornamento professionale, l'ANPAL, le regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e le procedure per il conferimento dei dati.

3. La domanda di ISCRO, presentata all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un flusso informativo verso le regioni e le province autonome.

4. I beneficiari dell'ISCRO, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 contattano i centri per l'impiego, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima data per la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Art. 4.


Monitoraggio delle iniziative di formazione

1. L'ANPAL monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO, sulla base dei dati conferiti in esito alla definizione degli elementi informativi e delle procedure per il conferimento dei dati di cui all'art. 3, comma 1, anche ai fini della registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2022

*Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 956

22A02552

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 marzo 2022.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Micoperi Lavori Marittimi S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 maggio 1991 con il quale la S.p.a. Micoperi è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Renzo Grassi-Catapano;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 novembre 1991, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Micoperi Lavori Marittimi S.p.a., avente sede legale in Trieste (codice fiscale 00091650424 e P. Iva 00685570327);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del gruppo Micoperi in amministrazione straordinaria i sig.ri dott. Carlo Bucolo, dott. Marco Lacchini e dott. Riccardo Strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, a norma del sopra citato art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Micoperi in amministrazione straordinaria il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, il dott. Saverio Signori e il dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla amministrazione straordinaria del Gruppo Micoperi in qualità di commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata in data 4 aprile 2007;

Visto il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico prot. 335460 del 25 ottobre 2016, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare, è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria fallimentare del competente Tribunale di Trieste del rendiconto della gestione, del bilancio finale di liquidazione, unitamente al riparto finale ed alla relazione del comitato di sorveglianza;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anno 158°, n. 6, parte seconda, del 14 gennaio 2017 della notizia del deposito in data 30 dicembre 2016 presso la cancelleria fallimentare del competente Tribunale di Trieste degli atti finali della amministrazione straordinaria della Micoperi Lavori Marittimi S.p.a.;

Vista l'istanza in data 18 luglio 2018, così come integrata con la comunicazione relativa all'avvenuto deposito, presso la cancelleria del Tribunale di Trieste, dei libretti postali giudiziali nominativi intestati agli otto creditori irreperibili (Aci-Automobile club d'Italia; Cassa di risparmio di Trieste (concessionario risc. Trib.); Centro servizi imposte dirette; Fabricci rag. Servilio; Cassa di risparmio di Trieste (concessionario risc. Trib.); Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a.; Cammariere Vincenzo, Coronica Ennio);

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Micoperi Lavori Marittimi S.p.a. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Micoperi Lavori Marittimi S.p.a., avente sede legale in Trieste, (codice fiscale 00091650424 e P. Iva 00685570327).

